



Città di Brienza

(Prov. di Potenza)

(D.p.r. del 7/11/2005)

Piazza dell'Unità d'Italia – 85050 Brienza – tel. 0975381003

- fax 0975381988

comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it

www.comune.brienza.pz.it

PROV. 2016

ULTERIORI COMUNICAZIONI PER PREVENIRE, CONTENERE E MITIGARE LA DIFFUSIONE DI MALATTIA INFETTIVA DIFFUSIVA COVID -19.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il DPCM del 08 marzo 2020 concernente ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus ed in particolare l'art.2;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.03 del 08.03.2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia,

RILEVATO che il predetto DCPM all'art 3 comma 1 lett. f) prevede che i sindaci promuovano la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Ritenuto, pertanto, dover promuovere specifica informativa

RENDE NOTO

- 1) **sono sospese** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 2) **rispettare**, con obbligo a carico del gestore, **la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** nello svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 3) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli del punto precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un **accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate** o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori nonché l'utilizzo di materiale per la somministrazione del tipo "monouso";
- 4) è raccomandato alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'utilizzo di guanti monouso;
- 5) **sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura**, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- 6) **sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- 7) **l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e **strutture residenziali per anziani**, autosufficienti e non, è **limitata** ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- 8) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
- 9) **sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;**

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. z) del DPCM 08.03.2020 è espressamente disposto il "DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA PER I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS".
- ai sensi dell'art.4, comma , del DPCM 08.03.2020, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI** di cui allo stesso decreto ed innanzi richiamati **È PUNITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE**, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
- **Ai sensi** dell'art.5 del DPCM 08.03.2020, le disposizioni di cui allo stesso decreto producono effetto dalla data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino al 3 aprile 2020.**

SI RICHIEDE A TUTTI DI RISPETTARE LE MISURE IGIENICHE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM DEL 08 MARZO 2020 che di seguito si riportano:

- a) **lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) **evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) **evitare abbracci e strette di mano;**
- d) **mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) **igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) **evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) **non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) **coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) **non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- l) **pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- m) **usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.**

CHIEDE

A tutta la popolazione di contribuire, senza ansie ma con alto senso di responsabilità, anche con i propri comportamenti individuali e con la corretta applicazione delle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, alla gestione di questa fase temporanea di emergenza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE INFORMATIVA VENGA:

-Trasmessa per i controlli e le eventuali conseguenti segnalazioni a:

- ✓ al Comando di Polizia Locale del Comune di Brienza
- ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Brienza;
- ✓ comunicata a tutte le attività commerciali, strutture sportive, locali pubblici e altri luoghi di aggregazione;
- ✓ Trasmessa alla Prefettura di Potenza.

-PUBBLICATA all'Albo Pretorio on- line del e sul sito istituzionale Comune di Brienza fino al 03 Aprile 2020.

Brienza, 09 marzo 2020


MUNICIPALITÀ DI BRIENZA
POTENZA
SINDACO
GIUSEPPE CRISTIANO